

TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE OTTAVA CIVILE  
Il Giudice del Registro delle Imprese

Letti gli atti del procedimento sopra indicato;

Visto il ricorso per la cancellazione della cancellazione della srl N.M. in liquidazione dal Registro delle Imprese disposta con decreto del 13.11.2007 ai sensi dell'art.2490 cc, ricorso depositato il 30.3.2010 da M.P. nella sua qualità di liquidatrice della srl prima della cancellazione;

Visto il parere con il quale il Conservatore si è rimesso alla decisione del giudicante;

Sentita la ricorrente;

OSSERVA

Il ricorso può essere accolto, considerato:

➤ in diritto:

- che, pur essendo la cancellazione dal Registro delle Imprese ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2490 cc provvedimento di per sé conseguente alla omissione del deposito del bilancio per tre anni consecutivi da parte del liquidatore di srl,
- deve tuttavia ritenersi che presupposto di tale cancellazione sia comunque il compimento della liquidazione, dalla norma appunto ricollegata in via presuntiva al mancato deposito del bilancio per un periodo considerevole,
- cosicché laddove gli interessati dimostrino che la liquidazione non è nella realtà terminata, può provvedersi ex art.2191 cc alla cancellazione della cancellazione della srl,
- fermo restando l'obbligo per il liquidatore ai sensi dell'art.2490 cc di provvedere -a pena di una ulteriore cancellazione d'ufficio della srl dal Registro delle Imprese- alla redazione ed al deposito dei bilanci anche per gli esercizi trascorsi ai sensi dell'art.2490 cc,
- e che a tale ricostruzione non pare ostare la ormai consolidata interpretazione del novellato art.2495 cc di cui da ultimo a Cass. S.U. 22.2.2010 n.4062, trattandosi di interpretazione la quale -nell'affermare che la nuova norma ricollega alla iscrizione presso il registro delle imprese della cancellazione della società l'effetto costitutivo della estinzione della società stessa- non comporta di per sé l'inapplicabilità dell'art.2191 cc per i casi nei quali la cancellazione della società sia stata iscritta non sussistendone le condizioni di legge;
- in fatto che la ricorrente ha prodotto documentazione dell'Agenzia del territorio attestante la permanente sussistenza di cespiti ancora intestato alla società,
- cosicché la liquidazione non può dirsi completata al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese, sussistendo ancora patrimonio da liquidare;

P.Q.M.

Visto l'art. 2191 cc;

DISPONE

la cancellazione della cancellazione della srl N.M. in liquidazione dal Registro delle Imprese, fermo restando l'obbligo per la liquidatrice ai sensi dell'art.2490 cc di redazione e deposito dei bilanci anche per gli esercizi trascorsi.

Milano, 26 maggio 2010.

*il giudice*  
*Elena Riva Crugnola*